

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI AREE DA
DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI E DI IMPIANTI A RILEVANZA
ZONALE.**

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI AREE DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI E DI IMPIANTI A RILEVANZA ZONALE.

- Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. **32 del 20 Aprile 1998.**

- Integrato negli artt. **7 - 11 - 12** con Delibera del Consiglio Comunale n. **46 del 19 Ottobre 2009**

- Esecutive a' sensi di legge.

INDICE

ART. 1	Oggetto
ART. 2	Modalità di selezione
ART. 3	Requisiti di partecipazione
ART. 4	Pareri
ART. 5	Criteri di assegnazione
ART. 6	Documentazione
ART. 7	Valutazione
ART. 8	Garanzie
ART. 9	Obblighi dell'assegnatario
ART. 10	Opere di miglioria
ART. 11	Ampliamento
ART. 12	Durata degli affidamenti e canoni di concessione
ART. 12 BIS	Controllo e revoca degli affidamenti
ART. 13	Riaffidamenti
ART. 14	Regolarizzazione delle situazioni esistenti

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE A PRIVATI DI AREE DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI E DI IMPIANTI A RILEVANZA ZONALE.

Art. 1 – Oggetto

I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione a privati di aree destinate alla costruzione di impianti sportivi e di impianti esistenti di rilevanza zonale di proprietà del Comune.

In particolare i beni da concedere sono classificabili in via generale in due categorie:

- a) impianti esistenti o aree su cui edificare impianti che per tipologia, per dimensioni e per gestione assumono modesta rilevanza economica;
- b) impianti esistenti o aree su cui edificare impianti che per tipologia, per dimensioni e per gestione assumono particolare rilevanza economica.

Art. 2 – Modalità di selezione

L'individuazione dei soggetti privati a cui affidare le aree e gli impianti di cui all'art. 1 avviene attraverso una procedura di selezione pubblicizzata mediante avvisi al fine di informare, della proposta di affidamento e dei criteri di selezione, tutte le realtà sportive che operano sul territorio circoscrizionale e cittadino.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

Tenendo conto della classificazione riportata all'art.1, possono partecipare alla selezione Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni, le Società Cooperative e gli altri Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e per quanto riguarda la categoria di cui al punto b) anche altri soggetti giuridici, solo in associazione temporanea di impresa secondo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

I richiedenti devono essere in attività da almeno un anno dalla pubblicazione dell'avviso, possedere quale scopo sociale la conduzione di impianti sportivi ed essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; qualora non lo siano al momento della richiesta di partecipazione, devono affiliarsi entro trenta giorni dalla assegnazione, pena la decadenza della stessa.

Ai fini della partecipazione possono essere richiesti inoltre il numero di associati e le precedenti esperienze di gestione. Ai soggetti richiedenti che rientrano tra quelli definiti dall'articolo 10 del Dlgs – 4.12.1997 n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è richiesta l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, così come previsto dall'art. 11 dello stesso Dlgs.

Per gli affidamenti di impianti e aree di cui all'articolo 1 punto b), è consentita l'associazione temporanea di imprese fra Società/Associazioni Sportive e altri soggetti da dichiarare contestualmente alla domanda da formalizzare entro 10 giorni dall'aggiudicazione, pena decadenza della stessa; in ogni caso almeno uno dei soggetti deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 4 – Pareri

La definizione delle attività da svolgere e dei requisiti di partecipazione alle singole selezioni avviene sentito preventivamente il Consiglio di Zona competente per territorio.

Art. 5 – Criteri di assegnazione

L'assegnazione avviene attraverso la valutazione dei seguenti aspetti:

- attività complessive proposte e coerenza delle stesse rispetto all'area o all'impianto.
- Progetto di gestione.

Il progetto deve essere comprensivo di tutte le attività da svolgere e delle relative modalità con specifico riferimento agli spazi e agli orari garantiti a:

- utenze sociali e in particolare portatori di handicap; a tal riguardo è prevista una quota di riserva, sentita la Consulta cittadina per l'handicap, nella assegnazione di cui al punto A/B – articolo 1 – a Società – Associazioni – Unioni Sportive rivolte esclusivamente alla pratica Sportiva delle persone disabili;

- attività innovative e nuove discipline.

- Offerta di canone annuo in aumento rispetto all'importo base.
- Investimenti proposti per adeguamenti o migliorie.

L'attività svolta dal richiedente sul territorio zonale è valutata ai fini dell'assegnazione.

Le quote percentuali da attribuire ad ogni singolo aspetto nella valutazione sono definite preventivamente tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo impianto od area.

Art. 6 – Documentazione

Ai fini della valutazione delle domande, le stesse devono essere corredate del programma delle attività sportive e del programma di gestione operativa comprendente l'organizzazione del personale e le modalità di manutenzione.

Nel caso in cui siano previsti lavori di adeguamento o miglioria, alle richieste deve essere allegato dettagliato progetto completo di computo metrico estimativo redatto in base all'elenco prezzi del Comune di Milano.

Art. 7 – Valutazione

La valutazione delle richieste di affidamento è effettuata da apposita Commissione costituita a sensi della normativa vigente.

La Commissione valuterà le offerte prendendo in considerazione il profilo sportivo, gestionale, tecnico ed economico delle stesse.

Art. 8 – Garanzie

Le garanzie da fornire da parte degli assegnatari vengono definite in rapporto alla classificazione di cui all'art. 1 e saranno determinate, di volta in volta, tenendo conto del tipo di impianto, delle caratteristiche dell'area e dell'entità degli interventi, nonché degli specifici impegni contrattuali che il privato si assumerà nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art. 6 e della convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

Fermo restando il contenuto specifico di ogni singola convenzione, sono sempre a carico dell'assegnatario:

- costi di gestione;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- in caso di interventi edilizi eseguiti dall'assegnatario, oltre che le procedure e le spese per l'accatastamento degli immobili, l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività comprese quelle relative all'agibilità;
- adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti alle attività svolte.

La convenzione disciplina inoltre i termini per l'esecuzione delle opere, stabiliti su base dell'entità e complessità delle stesse, le modalità di rilevazione statistica dell'utenza e della presentazione del rendiconto annuale di gestione.

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione degli interventi in assenza di giustificati motivi non dipendenti dalla volontà del concessionario, nonché altre gravi inadempienze, comportano la revoca dell'assegnazione.

Art. 10 – Opere di miglioria

L'assegnatario può eseguire opere di miglioria solo previo assenso preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli oneri derivanti da tali opere, nessuno escluso, sono a carico dell'assegnatario. Alla loro ultimazione le opere restano di proprietà del comune, senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 11 – Ampliamento

I soggetti già assegnatari di aree o impianti possono presentare richieste di ampliamento, previa verifica della compatibilità urbanistica, verifica che non rechi pregiudizio all'utilizzo dell'area già assegnata o di ulteriori aree limitrofe non oggetto di richiesta di ampliamento. Tali richieste saranno prese in considerazione solo se la richiesta di ampliamento, completa di dettagliato progetto di utilizzo, interesserà un'area funzionalmente adiacente e previo parere obbligatorio del Consiglio di Zona competente. Nel caso di accoglimento della richiesta, l'assegnatario è tenuto a prestare le garanzie di cui all'art. 8.

Art. 12 – Durata degli affidamenti e canoni di concessione

La concessione ha di norma la durata di 6 anni. Nel caso in cui siano previste in sede di assegnazione opere edilizie a carico del concessionario, può essere determinata una durata maggiore

in relazione all'impegno economico-finanziario da sostenere.

Il canone di concessione, qualora non determinato in sede di gara ai sensi dell'art. 5 del presente

regolamento sarà di norma determinato dalla Giunta Comunale in base al D.P.R. 296/2005, mediante i seguenti criteri:

- ambito territoriale;
- ammontare degli investimenti che saranno effettuati dal concessionario nell'impianto;
- scopo sociale orientato ad essere senza fini di lucro e all'assistenza sportiva;
- interventi di carattere sociale che il concessionario andrà a garantire;
- tipologia dell'attività sportiva svolta.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato, potrà concedere un'agevolazione speciale del canone per comprovate ragioni di interesse pubblico, avuto riguardo alla natura sociale dell'attività sportiva erogata e alla particolare condizione di difficoltà economica del soggetto gestore dell'impianto.

Tale agevolazione potrà essere concessa fino a determinare un canone non inferiore al 2% dei valori in comune commercio, secondo i principi forniti dai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio.

Art. 12 BIS – Controllo e revoca degli affidamenti

Annualmente sono previsti da parte dell'Amministrazione comunale controlli sugli impianti assegnati rispetto agli obblighi previsti a carico dell'assegnatario ed ai vincoli contrattuali in essere.

In caso di inadempienze è prevista la facoltà di revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – Riaffidamenti

Gli assegnatari possono, entro 180° giorno antecedente la scadenza della convenzione, presentare richiesta di riaffidamento che può essere accettata, acquisiti i pareri di cui all'art. 4, sulla base di nuove condizioni, verificata l'attività svolta e in programma nonché gli elaborati progettuali che dovranno essere allegati alla richiesta.

Art. 14 – Regolarizzazione delle situazioni esistenti

Gli attuali gestori di impianti, in possesso di titolo formale ancorché scaduto, possono presentare richiesta di regolarizzazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La regolarizzazione dell'assegnazione può avvenire solo in assenza di gravi inadempienze imputabili al concessionario e previo esame dell'elaborato progettuale che deve obbligatoriamente comprendere la messa a norma degli impianti a carico degli assegnatari.

I richiedenti devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; eventuali deroghe in merito al possesso di taluni dei requisiti previsti, minimali rispetto alla complessità degli stessi, possono essere adottate con riguardo ai singoli affidamenti se motivate e documentate.

Gli impianti per i quali, alla scadenza del termine indicato, non sia stata presentata richiesta di riaffidamento o regolarizzazione, o per i quali la richiesta non sia stata accolta, sono assegnati secondo le modalità prevista dai presenti criteri.